

---

## **Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)**

**Modifica del ...**

**[Avamprogetto del 29 settembre 2015]**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>1</sup> sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

*Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:

- a. un servizio telefonico pubblico che permette di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali utilizzando un solo numero telefonico;
- b. un servizio telefonico pubblico che permette di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali utilizzando tre numeri telefonici;
- c. una o due iscrizioni gratuite nell'elenco del servizio telefonico pubblico in caso di utilizzo di uno dei servizi di cui alla lettera a o b;
- d. un accesso a Internet che garantisca una velocità di trasmissione di 3000/300 kbit/s;
- e. servizi per audilesi:
  1. messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione, che tratta anche le chiamate d'emergenza, e di un servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS),
  2. messa a disposizione, almeno nei giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, di un servizio di intermediazione tramite videotelefonia;
- f. un elenco e un servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, ai dati degli elenchi dei clienti di tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di commutazione (numero 1145). Questo servizio di commutazione per-

<sup>1</sup> RS 784.101.1

mette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell'elenco, ma disponibili a essere raggiunti nell'ambito di un servizio di collegamento secondo l'articolo 31 capoverso 2<sup>bis</sup>, a condizione che quest'ultimo sia offerto dal concessionario del servizio universale.

#### *Art. 16 Collegamento*

<sup>1</sup> Le prestazioni di cui all'articolo 15 capoverso 1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete all'interno dei locali abitativi o commerciali del cliente.

<sup>2</sup> Se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire le prestazioni di cui all'articolo 15 capoverso 1, il concessionario del servizio universale può eccezionalmente:

- a. ridurre la portata delle prestazioni; o
- b. rinunciare a fornire il collegamento se il mercato offre un'alternativa a condizioni paragonabili.

<sup>3</sup> L'UFCOM determina i dati tecnici applicabili al punto terminale di rete. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.

#### *Art. 19 e 20*

##### *Abrogati*

#### *Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il concessionario del servizio universale misura la qualità delle prestazioni del servizio universale in base ai seguenti criteri e ne rende conto all'UFCOM in un rapporto annuale:

- a. per i collegamenti:
  - 1. il termine per la messa in servizio di un collegamento,
  - 2. la frequenza annuale, per collegamento, dei tentativi infruttuosi,
  - 3. la durata delle riparazioni;
- b. per il servizio telefonico pubblico:
  - 1. la qualità della trasmissione vocale,
  - 2. la disponibilità del servizio,
  - 3. il tempo necessario a stabilire la comunicazione,
  - 4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete,
  - 5. l'esattezza della fatturazione;
- c. per l'accesso a Internet:
  - 1. la qualità della trasmissione dei dati,
  - 2. la disponibilità del servizio;
- d. per i servizi destinati ai disabili:

1. il tempo di reazione del servizio di elenco,
2. il tempo di reazione dei servizi di trascrizione, di intermediazione e di commutazione.

**Art. 22** Limiti massimi dei prezzi

<sup>1</sup> I prezzi devono essere contenuti entro i seguenti limiti massimi (IVA esclusa):

- a. per il servizio telefonico pubblico con un solo numero telefonico (art. 15 cpv. 1 lett. a) e una o due iscrizioni nell'elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c), inclusi il collegamento (art. 16) e le chiamate telefoniche nazionali: 27.20 franchi al mese;
- b. per l'accesso a Internet (art. 15 cpv. 1 lett. d), incluso il collegamento (art. 16): 44.85 franchi al mese;
- c. per il servizio telefonico pubblico con un solo numero telefonico (art. 15 cpv. 1 lett. a), una o due iscrizioni nell'elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c) e l'accesso a Internet (art. 15 cpv. 1 lett. d), inclusi il collegamento (art. 16) e le chiamate telefoniche nazionali: 58.75 franchi al mese;
- d. per il servizio telefonico pubblico con tre numeri telefonici (art. 15 cpv. 1 lett. b): un supplemento di 16.55 franchi al mese;
- e. per la fornitura delle prestazioni di cui alle lettere a–d: una tassa unica di 40 franchi al momento della stipula del contratto di prestazioni o se il cliente chiede di passare a un'altra delle prestazioni summenzionate.

<sup>2</sup> Il concessionario del servizio universale notifica all'UFCOM tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.

**Art. 27 cpv. 1**

<sup>1</sup> L'accesso ai servizi d'emergenza (n. 112, 117, 118, 143, 144 e 147) va garantito da ogni collegamento telefonico. L'accesso ai numeri 112, 117, 118, 144 e 147 deve essere gratuito. Per il numero 143 è possibile riscuotere una tassa forfettaria di 20 centesimi.

*Inserire prima del titolo della sezione 4*

**Art. 108a** Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Sino al 31 dicembre 2020, il concessionario del servizio universale deve fornire ai clienti che lo richiedono un'interfaccia analogica o un'interfaccia ISDN (*Integrated Services Digital Network*) al punto terminale di rete.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
La cancelliera della Confederazione,

